

Articolo 39

Aziende dello spettacolo viaggiante

¹ Alle aziende dello spettacolo viaggiante e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

² Sono considerate aziende dello spettacolo viaggiante le aziende che, in occasione di kermesse, di mercati o di manifestazioni analoghe offrono, dietro remunerazione, spettacoli al pubblico o mettono a sua disposizione giochi o altre installazioni di divertimento.

Campo d'applicazione (capoverso 2)

Sono considerate aziende dello spettacolo viaggiante le aziende che, in occasione di kermesse, di mercati o di manifestazioni pubbliche o private offrono, dietro remunerazione, spettacoli al pubblico o mettono a sua disposizione giochi o altre installazioni di divertimento quali giostre, montagne russe, ruote panoramiche, baracconi del tiro a segno, ecc.

Tali disposizioni speciali si applicano anche ai commercianti ambulanti che, in occasione di manifestazioni comuni con le vere e proprie aziende dello spettacolo viaggiante (ad es. alle kermesse), mettono in vendita merce di produzione propria o acquistata. Per altre manifestazioni i commercianti ambulanti sottostanno ai regolamenti locali sull'apertura dei negozi e le prescrizioni normali della LL sull'occupazione di lavoratori nei negozi.

Disposizioni speciali applicabili (capoverso 1)

Articolo 4 capoverso 2

Le aziende dello spettacolo ambulante possono, senza autorizzazione ufficiale, ricorrere a pieno titolo al lavoro domenicale per qualsiasi attività. In que-

sto modo, possono svolgere la loro attività senza restrizioni anche la domenica e nei giorni festivi. Secondo la definizione dello spazio giornaliero, serale e notturno, il lavoro non può iniziare prima delle 05.00 e non può terminare dopo le 24.00. Il singolo lavoratore può però essere occupato per al massimo 12 ore e mezzo, che devono essere comprese in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e l'eventuale lavoro straordinario.

Articolo 12 capoverso 2

I lavoratori hanno diritto ad almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere che cadono durante le ferie minime legali non possono essere computate alle domeniche libere da accordare. Nelle settimane in cui si lavora la domenica deve essere accordato immediatamente dopo il giorno di riposo un riposo settimanale di 36 ore (per complessive 47 ore).

Articolo 13

Il riposo compensativo per il lavoro festivo effettuato non deve necessariamente essere accordato nella settimana che precede o che segue i giorni festivi in cui si è lavorato, ma può anche essere accordato in blocco per un anno civile (art. 20 cpv. 2 LL).